

**CONSIGLIO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO**

Regolamento delle attività e per il funzionamento delle Commissioni

Art. 1 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, può istituire con propria deliberazione - Commissioni Consultive con il fine di:

- fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale;
- realizzare gli obiettivi definiti nell'ambito delle aree di delega ed approvati dal Consiglio;
- prevedere il coordinamento e la promozione delle attività con le Commissioni di analogo argomento istituite presso gli altri Ordini territoriali.

2. Di concerto con altri Enti possono essere istituite Commissioni miste, per l'esame congiunto di argomenti concordati che nominano i componenti delle Commissioni stesse.

3. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

4. Le Commissioni si riuniscono, in forma plenaria, nel numero e nelle modalità indicate dal Consigliere Delegato.

5. La partecipazione alle Commissioni di studio è a titolo gratuito.

Art. 2. - Numero e competenza

1. Il numero delle Commissioni e gli ambiti di competenza sono determinati dal Consiglio in base alle esigenze.

Art. 3. - Durata

1. Le commissioni svolgono le attività in base ad uno specifico mandato del Consiglio ed operano fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa determinazione del Consiglio. In ogni caso le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio che li ha istituiti.

2. Le commissioni ed i gruppi misti, istituiti con altri Enti, non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il loro programma ma, comunque, cessano con la decadenza del consiglio che li ha istituiti.

Art. 4. - Composizione delle Commissioni

1. I componenti delle Commissioni sono nominati con delibera dal Consiglio, su indicazioni del Consigliere Delegato preso atto delle istanze presentate dagli iscritti ai sensi dell'art. 9, comma 1. Ogni Commissione è composta da un numero variabile di componenti, con un minimo di 3.

2. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare come uditori altri Consiglieri.

Art. 5. - Attribuzioni del Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato:

1. presenta al Consiglio il programma relativo all'area di delega e quindi le proposte dell'attività della Commissione;
2. ha funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della commissione istituito. Applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
3. rappresenta il Consiglio e, in tale veste, opera in base alle direttive e alle linee programmatiche determinate dal Consiglio stesso; al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione è stato costituito;
5. nomina i nuclei di lavoro all'interno delle Commissioni;
6. presenza ai lavori e riferisce al Consiglio circa le attività svolte con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel programma, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
7. propone al Consiglio le eventuali deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione e l'attività delle Commissioni. Illustra l'elaborato prodotto ed il parere finale della Commissione, al Consiglio. Dopo averlo approvato, il Consiglio può autorizzare la divulgazione dell'elaborato o del parere con i mezzi che ritiene opportuni.

Art. 6. - Attribuzioni del Presidente della Commissione

1. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio, su proposta del Consigliere Delegato, ed è responsabile dei lavori della Commissione;
2. Formula, d'intesa con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto degli obiettivi, delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio e ne coordina le attività;
3. Presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
4. Stabilisce, d'intesa con il Consigliere Delegato, il calendario delle riunioni;
5. D'intesa con il Consigliere Delegato convoca la Commissione, per il tramite della Segreteria dell'ODCEC Salerno, coordinandosi con esso anche per particolari esigenze, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.
6. Trasmette al Consigliere Delegato, una relazione sull'attività della commissione.
7. Invia tramite il Consigliere Delegato entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio una relazione sull'attività di studio riferita all'anno solare precedente al fine di rendere una opportuna informativa nell'ambito delle relazioni al bilancio consuntivo del Consiglio stesso.
8. Sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato.
9. Cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

Art. 7. - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario è scelto tra i membri della Commissione alla prima riunione (quella di insediamento) su istanza degli stessi.

Sono compiti del Segretario:

1. La redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere inviato/consegnato tassativamente, entro trenta giorni dallo svolgimento della riunione, alla Segreteria Commissioni del Consiglio.
2. La raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine della riunione alla Segreteria Commissioni del Consiglio.
3. L'assolvimento di compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione.
4. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente più giovane per iscrizione all'Albo.

Art. 8 - Insediamento

1. L'insediamento della Commissione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione di nomina resa dal Presidente del Consiglio a tutti gli interessati.
2. La riunione di insediamento è convocata dal Consigliere Delegato per il tramite della Segreteria del Consiglio a mezzo e-mail.
3. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
 - a. alla nomina del Segretario;
 - b. alla sottoscrizione, da parte di tutti i presenti, per conoscenza e adesione, di un estratto del regolamento limitatamente al funzionamento delle Commissioni.
4. Con la sottoscrizione del regolamento ciascun componente prende solenne impegno di porre massima diligenza e cura nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione e nella nomina e consapevole delle attese della Categoria.
5. Ai Componenti è fatto obbligo di riservatezza circa i contenuti dei lavori svolti.
6. Nel corso della riunione di insediamento dovrà essere inoltre redatto il programma dei lavori sulla proposta avanzata dal Consigliere Delegato.
7. In base al programma dei lavori dovrà essere fissato il calendario delle date degli incontri.

Art. 9. - Nomina dei componenti

1. I Componenti le Commissioni sono deliberati dal Consiglio su istanza da parte degli iscritti a seguito di e-mail inviata dalla Segreteria dell'Ordine a tutti i colleghi.
2. I componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno purché non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. La nomina è resa nota all'interessato con e-mail del Consiglio.

4. Possono far parte delle Commissioni, in qualità di "esperti", i non iscritti all'Albo purché noti per la particolare conoscenza di specifiche discipline.

Art. 10. – Cessazione, revoca e dimissioni

1. Cessazione

Il Componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni decade dalla funzione in caso di tre assenze consecutive ingiustificate. L'assenza è considerata giustificata quando la stessa è preceduta da una comunicazione trasmessa al Presidente della Commissione presso la Segreteria del Consiglio. La decadenza viene accertata dal Consigliere Delegato e comunicata all'interessato in forma scritta.

2. Revoca

Il Consigliere Delegato può proporre la revoca in Consiglio di un componente, su indicazione del Presidente della Commissione:

- che non segua gli incarichi specifici assegnati;
- in presenza di fatti e circostanze gravi quali l'adozione di provvedimenti disciplinari.

3. Dimissioni

Le dimissioni di un componente hanno effetto dal momento in cui pervengono al Presidente della Commissione presso la Segreteria del Consiglio.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.